

 **Il caso scontrini**

## I pm ricorrono contro Marino: «La Cassazione gli dà torto»

«**P**er configurare il reato di peculato possono considerarsi “spese di rappresentanza” soltanto quelle destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca». Nel solco di questa linea tracciata più volte dalla Cassazione (e dalla Corte dei Conti) la procura di Roma ricorre in appello contro l’assoluzione di Ignazio Marino. La decisione sarà formalizzata al deposito delle motivazioni del gup Pierluigi Balestrieri (entro 90 giorni). In primo grado l’ex sindaco della Capitale è stato scagionato dall’accusa di aver usato per fini personali la carta di credito del Campidoglio in 56 cene perché «il fatto non sussiste». Il ragionamento su cui insisterà la Procura è ancorato a tre passaggi: la genericità dei giustificativi dati a quelle spese, la non riconducibilità di queste indicazioni ai riscontri oggettivi (presunti ospiti che non hanno confermato la propria presenza), assenza di un fine non-privatistico per questi incontri. Insomma, le cene

dei weekend e nei festivi o quelle nei ristoranti sotto casa propria possono dirsi almeno utili all’interesse dell’ente pubblico — e non del sindaco in prima persona — come indica la Suprema Corte? Il precedente di Augusto Minzolini, assolto in primo grado e condannato in appello (due anni e mezzo) e poi in Cassazione per l’uso della carta di credito del Tg1 quando ne era direttore, sembra accogliere la linea del pm Roberto Felici, che ha istruito anche quel processo. Di certo, la vicenda dell’ex primo cittadino assume una valenza che va oltre il caso singolo. Perché la difesa dell’avvocato Enzo Musco ha ottenuto l’assoluzione citando gli stessi principi della procura, ma con lettura opposta: il concetto «spese di rappresentanza» è generico anche nelle norme di legge ed quindi l’accusa a dover provare il fine privato delle cene, non bastando la presunzione di quello non-pubblico per poter parlare di dolo. Neanche in presenza di giustificativi generici, usando formule standard peraltro approvate dagli uffici della ragioneria e del cerimoniale.

**Fulvio Fiano**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

